

(allegato A)



REGOLAMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E DI SOSTEGNO AL REDDITO

Versione 18/2/2013

INDICE

pagina

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO	4
ART. 2 - FINALITÀ	4
ART. 3 - DESTINATARI	5
ART. 4 - CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO	6
ART. 5 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI	8

TITOLO II - REDDITO DI MANTENIMENTO

ART. 6 - BENEFICIARI	10
ART. 7 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO	10
ART. 8 - DURATA	11
ART. 9 - MOTIVI DI ESCLUSIONE	11

TITOLO III - CONTRIBUTI TEMPORANEI PERSONALIZZATI

ART. 10 - BENEFICIARI	13
ART. 11 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO	14
ART. 12 - DURATA	14
ART. 13 - MOTIVI DI ESCLUSIONE	14

TITOLO IV - CONTRIBUTI PER IL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE

ART. 14 - BENEFICIARI	16
ART. 15 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO	16
ART. 16 - MOTIVI DI ESCLUSIONE	17

TITOLO V - CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI

ART. 17 - BENEFICIARI	19
ART. 18 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO	19
ART. 19 - MOTIVI DI ESCLUSIONE	20

TITOLO VI - PROCEDURE PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

ART. 20 - PROCEDURE DI EROGAZIONE, VERIFICHE E CONTROLLI	22
ART. 21 - EROGAZIONE D'URGENZA ED ANTICIPAZIONI DI CONTRIBUTI	23
ART. 22 - DISCIPLINA DEI BUONI LAVORO (eliminato)	23
ART. 22 - DISCIPLINA DEI VOUCHER ALIMENTARI	25
ART. 23- RICORSI	26
ART. 24 - AGGIORNAMENTO DEI VALORI CONTENUTI NEL REGOLAMENTO	26

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 25 - NORME TRANSITORIE DI ATTUAZIONE	27
ART. 26 - RISPETTO DELLE NORME	27
ART. 27 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO	27
ART. 28 - ENTRATA IN VIGORE E APPLICABILITÀ	27

APPENDICE

APPENDICE	28
-----------	----

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'erogazione di interventi economici finalizzati al contrasto della povertà e al sostegno del reddito al fine di prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno delle famiglie derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

ART. 2 - FINALITÀ

1. Gli interventi previsti dal presente Regolamento sono finalizzati alla prevenzione del disagio, del rischio povertà e della marginalità sociale laddove l'assenza o l'insufficienza del reddito delle famiglie determinano condizioni tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

2. Tale integrazione deve considerarsi un supporto temporaneo alle difficoltà delle famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.

3. Gli interventi previsti dal presente Regolamento vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici e privati a supporto dei nuclei familiari e/o dei singoli. Pertanto essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi e degli interventi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

4. Ai cittadini, all'atto della presentazione delle istanze volte ad ottenere interventi di sostegno al reddito, sarà richiesta la documentazione e un'autocertificazione (SI ELIMINA) al fine di rilevare il reddito e il patrimonio familiare nonché la presenza di sostegni e benefici erogati da altri soggetti pubblici o del privato sociale. I cittadini avranno altresì l'obbligo di comunicare le variazioni che interverranno nel periodo di erogazione degli interventi previsti dal presente Regolamento.

5. Nell'ambito delle azioni previste per l'applicazione del presente Regolamento si promuovono le disposizioni di cui l'articolo 433 del Codice Civile, relativo alle persone tenute all'obbligo di assistenza, al fine di rendere concreto il dovere di solidarietà intergenerazionale sancito dalla Costituzione.

ART. 3 - DESTINATARI

1. I destinatari degli interventi economici previsti dal presente Regolamento sono tutti i cittadini italiani e stranieri residenti nei Comuni dell'Ambito territoriale sociale n. 9 che versino in una condizione di disagio socioeconomico. I cittadini stranieri, per accedere agli interventi di sostegno al reddito, devono essere in possesso di una regolare carta di soggiorno o di un regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

2. I cittadini appartenenti all'Unione Europea, devono essere in regola secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 30/07 entrato in vigore in data 11 aprile 2007 e s.m.i. In particolare, oltre a possedere i requisiti individuali previsti nel presente Regolamento per l'accesso agli interventi previsti, devono possedere uno dei seguenti documenti in corso di validità:

- attestazione di iscrizione anagrafica rilasciata ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 30/2007 dall'anagrafe del Comune di residenza oppure un' autocertificazione attestante l'iscrizione anagrafica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 la cui veridicità sarà compito degli uffici dell'ASP verificare prima di accogliere la domanda;
- carta di soggiorno e residenza in uno dei Comuni dell'Ambito sociale 9;
- attestato che certifichi la titolarità del diritto di soggiorno permanente.

Per i cittadini dell'Unione Europea ed i loro familiari le esclusioni dal godimento del diritto a prestazioni sociali sono quelle previste all'art. 19 comma 3 del D. Lgs. 30/07 e cioè durante i primi tre mesi di soggiorno o nel caso di ingresso nel territorio dello Stato per reperire un posto di lavoro (art. 13 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 30/07).

3. I cittadini extracomunitari residenti nei Comuni dell'Ambito sociale devono essere in regola con la vigente normativa nazionale sull'immigrazione (D. LGS. n. 286/1998 e s.m.i.) ed, in particolare, essere in possesso di uno dei seguenti documenti in corso di validità:

- regolare permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di competenza con validità in corso;
- ricevuta di inoltro della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno e dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti che la procedura di rinnovo è ancora in corso;
- di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (come previsto dal D. Lgs. n. 3/2007).

Per cittadini extracomunitari l'esclusione dal godimento del diritto a prestazioni sociali è prevista nei casi in cui il loro permesso di soggiorno sia stato rilasciato in subordine al possesso di mezzi di sussistenza propria, come nel caso di permessi di soggiorno rilasciati per affari, cure mediche, gara sportiva, studio, turismo, residenza elettiva, motivi religiosi.

4. Sono destinatari dei servizi, limitatamente a quelli urgenti e necessari, le persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio di competenza dell'ASP.

5. I contributi economici sono erogati al nucleo familiare. Ai fini della definizione delle erogazioni si considerano di norma le condizioni socio-economiche dichiarate e verificate all'atto della presentazione della richiesta, che devono permanere per tutto il periodo di durata dell'intervento, del nucleo familiare così costituito:

- a. il richiedente la prestazione e i componenti la sua famiglia anagrafica;
- b. il coniuge non divorziato o non legalmente separato di un componente del nucleo richiedente, anche se non incluso nella scheda anagrafica, sino a quando il componente interessato non abbia intrapreso azioni, in via giurisdizionale o

amministrativa, volte ad accertare la posizione soggettiva del coniuge. Non si considera componente del nucleo richiedente, il coniuge non divorziato o non legalmente separato di un suo componente, qualora l'Autorità Giudiziaria abbia emesso provvedimenti che motivino la diversa residenza dei coniugi;

c. altri conviventi con il richiedente la prestazione anche se non inclusi nella scheda anagrafica. **(AGGIUNTO PUNTO 6 DI SEGUITO)**

6. **Coloro che hanno i requisiti per poter accedere ai benefici economici previsti dalla normativa nazionale e regionale, devono prima presentare domanda ai suddetti benefici e fare solo successivamente richiesta di contributi economici previsti dal presente regolamento, laddove il progetto d'intervento elaborato con l'a.s. lo preveda. Nel caso specifico del beneficio REI, qualora il nucleo sia uscito dal beneficio per inadempienza nei confronti del progetto, non può presentare domanda di contributo economico, per il periodo corrispondente al periodo di erogazione del REI. Di Norma, salvo eccezioni motivate, i beneficiari del REI non possono accedere ai contributi disciplinati dal presente regolamento.**

ART. 4 - CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO

AGGIUNTO UN PUNTO 1 CON SLITTAMENTO DEI SUCCESSIVI

1. **Per poter accedere ai contributi economici disciplinati dal presente Regolamento il nucleo familiare deve avere un ISEE in corso di validità pari o inferiore a 6000 €.**

2. Ai fini della determinazione degli interventi si considera il reddito complessivo annuo del nucleo familiare - così come definito al precedente articolo 3 comma 5 - presente al momento della richiesta e per tutto il periodo di erogazione dei contributi. Per il calcolo del reddito complessivo si fa riferimento a quello dell'anno precedente alla richiesta di contributo. In caso di modificazioni significative intervenute nell'anno della richiesta di contributo, rispetto all'anno precedente, l'unità operativa competente fa riferimento al reddito dell'anno in corso stimando il reddito complessivo sulla base degli elementi forniti dal richiedente ed acquisiti direttamente. Per modificazioni significative si intendono quelle che determinano una variazione del reddito familiare superiore al 25%. Per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti, per la determinazione del reddito si fa riferimento alla ultima dichiarazione dei redditi, eventualmente modificata dall'Unità operativa competente sulla base dei nuovi elementi forniti dal richiedente.

3. Alla formazione del reddito del nucleo familiare concorrono le seguenti entrate:

- a. il reddito complessivo dichiarato al lordo degli oneri deducibili e delle deduzioni previsti dal TUIR¹;
- b. i redditi cui l'IRPEF si applica separatamente²;

¹ Cfr. in appendice la nota 1.

² I redditi cui l'Irpef si applica separatamente sono:

- Trattamento di fine rapporto ed indennità equivalenti;
- Altre indennità percepite "una tantum" in occasione della cessazione di rapporti di lavoro;

- c. i redditi esenti dal pagamento dell'IRPEF³;
- d. i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva⁴;
- e. l'indennità di accompagnamento, l'indennità di comunicazione, le indennità per cecità parziale e assoluta erogate dall'INPS, le pensioni di invalidità, le rendite per inabilità permanente, anche per i superstiti, nonché gli assegni personali per assistenza erogati dall'INAIL.
- f. gli altri redditi⁵.

Dal reddito totale risultante si sottrae l'IRPEF e le addizionali regionali e comunali pagate e i contributi obbligatori.

4. Alla formazione del reddito del nucleo familiare concorrono, inoltre, le seguenti entrate:

-
- Somme percepite a titolo risarcitorio in occasione di vertenze di lavoro;
 - Emolumenti arretrati per prestazioni da lavoro dipendente e assimilati;
 - Indennità a titolo di risarcimento danni.
- ³ I redditi esenti dal pagamento dell'Irpef più comuni sono:
- Proventi derivanti da pensioni di guerra e relative indennità accessorie, pensioni e assegni erogati dal Ministero dell'Interno;
 - Altri redditi esenti irpef (interessi da obbligazioni pubbliche e private non assoggettabili a ritenuta alla fonte);
 - Altri redditi esenti indicati nell'appendice delle istruzioni del modello UNICO per la dichiarazione dei redditi.
- ⁴ I redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva più comuni sono:
- Interessi derivanti da Buoni ordinari del Tesoro, dei Certificati di Credito del Tesoro e da altri titoli del debito pubblico;
 - Interessi da altri titoli equipollenti emessi dallo Stato (titoli del debito pubblico, quali i buoni poliennali del Tesoro e i prestiti);
 - Interessi corrisposti su depositi di C/C libretti bancari e/o postali.
- ⁵ Rientrano tra gli "altri redditi":
- La maggiorazione sociale delle pensioni;
 - Gli assegni periodici per il mantenimento dei figli e del coniuge in conseguenza di separazione legale o divorzio;
 - Le vincite finanziarie in occasione di concorsi;
 - Redditi d'impresa;
 - Le borse di formazione e lavoro erogate da Enti pubblici o privati;
 - Le somme arretrate per prestazioni da lavoro dipendente diverse dal trattamento di fine rapporto, pensioni, indennità, risarcimenti assicurativi, somme arretrate in esecuzione di sentenze dall'autorità giudiziaria, qualsiasi altra somma retroattiva;
 - Redditi da attività lavorativa che i cittadini detenuti iscritti nella medesima scheda anagrafica del nucleo richiedente svolgono in carcere, ad eccezione delle somme per il mantenimento personale;
 - Contributi di prima assistenza che la Prefettura eroga ai rifugiati politici;
 - Importi derivanti da trasferimenti di beni a titolo oneroso, quali i proventi della vendita di autoveicoli o altri beni mobili o immobili;
 - Le tredicesime mensilità o altre mensilità superiori a quella della tredicesima, premi di produttività, incentivi a qualsiasi titolo percepiti;
 - Redditi derivanti da gettoni di presenza;
 - Redditi derivanti da uffici di amministratore, sindaco o revisore di società;
 - Redditi da collaborazioni anche sporadiche a riviste, giornali, ecc.;
 - Redditi provenienti dal mestiere di "raccoltitore" ai sensi dell'art. 121-124 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

- a. Gli importi effettivamente corrisposti al nucleo da persone tenute all'obbligo di assistenza, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile o le entrate da queste derivanti;
- b. Il valore di donazioni, lasciti (purché non rientranti nelle spontanee contribuzione erogate da organismi del privato sociale ai fini di solidarietà), cessioni a titolo oneroso o di altri redditi percepiti nei cinque anni precedenti la domanda di contributo. Tale condizione non opera, sino alla concorrenza delle spese sotto specificate, qualora il nucleo richiedente, trovandosi nelle condizioni sopra descritte, dimostri attraverso l'esibizione di fattura o altra documentazione utile, che quanto percepito è stato utilizzato, dopo l'acquisizione della donazione o del lascito, per il pagamento di :
- cure sanitarie;
 - massa passiva per effetto di procedure fallimentari o similari;
 - debiti sopraggiunti a seguito di episodi di usura subiti in relazione ad attività autonome o d'impresa, e non abbia potuto accedere ai contributi previsti dall'apposito Fondo nazionale;
 - spese per sanare eventuali morosità relative all'affitto ed utenze;
 - tasse di successione e spese funerarie;
 - spese per il ripristino dell'abitazione principale a seguito di dichiarazione di inagibilità;
 - spese per l'eliminazione delle barriere architettoniche al netto delle agevolazioni vigenti.

Qualora componenti del nucleo abbiano intestato o donato beni mobili a terzi, senza ricavarne proventi, nei tre anni precedenti alla richiesta di contributo, il relativo valore all'atto dell'intestazione concorre alla formazione del reddito del nucleo soltanto se il suddetto valore eccede l'importo di € 2.500,00. Nel caso in cui oggetto della transazione siano stati beni immobili, il relativo valore concorre alla formazione del reddito soltanto se la quota base imponibile al fine del versamento dell'IMU intestata o alienata dal nucleo sia superiore a € 2.500,00;

- c. i redditi derivanti da lavori svolti saltuariamente, anche se non documentabili ai fini fiscali;
- d. nel caso di mancata riscossione degli importi dovuti dal coniuge legalmente separato o divorziato, ovvero del mancato contributo del genitore che ha riconosciuto il figlio è possibile erogare i contributi previsti dal presente Regolamento, soltanto dopo che il genitore beneficiario abbia esperito tutti i tentativi previsti dalla legge per fruire di quanto dovuto, anche avvalendosi degli strumenti che lo Stato mette a disposizione dei cittadini meno abbienti quali l'assistenza legale gratuita;
- e. i sussidi e i contributi erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici diretti al sostegno del reddito.

5. Fatti salvi eventuali obblighi di legge, il cittadino richiedente, per accedere agli interventi previsti dal presente Regolamento, dovrà aver espletato, in via prioritaria,

le procedure per usufruire delle misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito previste dallo Stato o da altri Enti pubblici (sostegno al canone, assegno di maternità, assegno al nucleo familiare, indennità di disoccupazione, ecc.). Inoltre, dovrà aver espletato le procedure per ottenere le eventuali agevolazioni fiscali, per l'acquisto di servizi od il pagamento di beni, che siano previste dalla vigente normativa. A tal fine sarà cura dell'ASP fornire un'adeguata informazione ai possibili beneficiari affinché possano accedere a dette misure di sostegno. In ogni caso i contributi economici stabiliti dall'ASP potranno essere integrativi di quanto già percepito per le medesime finalità.

ART. 5 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso e di erogazione dei seguenti interventi:

- a) Reddito di mantenimento;
- b) Contributi temporanei personalizzati;
- c) Contributi per il mantenimento dell'abitazione;
- d) Contributi una tantum finalizzati.

2. Gli interventi di assistenza economica di cui all'art. 1, sono erogabili nella seguente forma:

buoni lavoro (voucher lavoro) per prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio di cui al D.lgs. 276/2003; ELIMINARE

- a) voucher (RINOMINARE IN "BUONO") alimentari;
- b) assegno monetario (economico);

L'erogazione del buono lavoro è la forma prioritaria di assistenza economica fatta salva la possibilità di erogare in subordine il voucher alimentare o l'assegno economico per tutti coloro che non hanno adeguata capacità lavorativa sia in via definitiva che temporaneamente.

In subordine al Buono lavoro, il voucher alimentare, di norma e fatte salve situazioni particolari, è da preferire all'assegno economico in tutti i casi di Reddito di mantenimento e di Contributi temporanei personalizzati. ELIMINARE

L'erogazione del buono alimentare è la forma prioritaria di assistenza economica fatta salva la possibilità di erogare, in subordine, l'assegno economico per tutte le situazioni per le quali l'Assistente Sociale che effettua la valutazione riterrà opportuno procedere con tale modalità.

3. Il valore dei Buoni lavoro, dei voucher alimentari e degli assegni monetari sono stabiliti con le modalità di calcolo previste al titolo II, III, IV e V del presente regolamento. I valori individuati nel presente regolamento sono sempre quelli massimi erogabili; spetta all'unità operativa competente definirne l'effettivo importo in relazione alle risorse disponibili ed agli altri elementi di valutazione sul caso specifico in loro possesso.

TITOLO II - REDDITO DI MANTENIMENTO

ART. 6 - BENEFICIARI

1. Possono fruire del Reddito di Mantenimento le persone che per età o per presenza di invalidità non possono svolgere attività lavorativa, che si trovino, all'atto della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del contributo, in almeno una delle seguenti condizioni:

- a. persone di età uguale o superiore ai 67 anni;
- b. persone di età compresa tra i 60 e 66 anni, appartenenti allo stesso nucleo familiare, disoccupati e non ricollocabili al lavoro per età e storie personali e per i quali si sia accertata l'impossibilità di altri aiuti. Ai cittadini rientranti in questa fattispecie il Reddito di Mantenimento è erogato previa verifica del permanere delle condizioni iniziali. Su tale contributo può essere applicata una riduzione del 30% in presenza di figli o altre persone che sostengono il nucleo;
- c. persone con invalidità civile pari o superiore al 74% (se il riconoscimento è avvenuto dopo il 12 marzo 1992) ovvero pari o superiore al 67% (se il riconoscimento è avvenuto prima del 12 marzo 1992), disabili sensoriali, con uno stato di salute psicofisico invalidante idoneamente documentato;
- d. minori riconosciuti dalle competenti commissioni medico legali con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, o con invalidità pari al 100%, e per i quali sia indispensabile la presenza continua di un adulto convivente.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il Reddito di Mantenimento è costituito da una quota base pari all'importo mensile della pensione contributiva integrata al trattamento minimo erogata dall'INPS ai lavoratori dipendenti nel 2012.

2. Possono beneficiare del contributo i nuclei il cui reddito non sia superiore alla somma della quota base del Reddito di Mantenimento moltiplicato per il parametro del nucleo di cui al successivo comma 3.

3. Per determinare il reddito di mantenimento familiare e il contributo a favore di nuclei con più componenti si applica la seguente scala di equivalenza contenuta nella tab.1:

Tab. 1 - Scala di equivalenza

numero componenti	Parametro nucleo
1	1
2	1,57
3 e oltre	Si aggiunge al moltiplicatore 0,30 per ogni ulteriore componente

4. Il contributo massimo erogabile per ogni nucleo familiare è indicato nell'ultima riga della Tab. 2. Tale contributo non può mai essere superiore alla differenza fra il reddito del nucleo (di cui all'art. 4) e il reddito di mantenimento del nucleo (di cui al comma 2 del presente articolo) diviso per 12 mensilità.

TAB. 2: PARAMETRI PER L'EROGAZIONE DEL REDDITO DI MANTENIMENTO: QUOTE MENSILI PER PERSONA IN BASE AL NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

Componenti	1	2	3	4	5	6	7	8
1° componente	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
2° componente		273,60	273,60	273,60	273,60	273,60	273,60	273,60
3° componente			144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00
4° componente				144,00	144,00	144,00	144,00	144,00
5°					144,00	144,00	144,00	144,00
6°						144,00	144,00	144,00
7°							144,00	144,00
8°								144,00
TOTALI	480,00	753,60	897,60	1041,60	1185,60	1329,60	1473,60	1617,60
Contributo massimo erogabile (23%)	110,00	173,00	206,00	240,00	273,00	306,00	339,00	372,00

Ai titolari di Reddito di mantenimento, in abitazione d'affitto, è possibile erogare, in aggiunta, un contributo per il mantenimento dell'abitazione fino alla concorrenza di € 175,00 mensili.

Ai titolari di Reddito di mantenimento, in abitazione d'affitto, solo se privi di ascendenti e/o discendenti, è possibile erogare, in aggiunta al contributo per il mantenimento dell'abitazione, un contributo per spese condominiali e utenze fino alla concorrenza di € 50,00 mensili.

Ai titolari di Reddito di mantenimento, in abitazione di proprietà, è possibile erogare, in aggiunta, un contributo per spese condominiali e utenze fino alla concorrenza di € 50,00 mensili.

ART. 8 - DURATA

1. Il Reddito di Mantenimento è erogabile per un periodo ritenuto come congruo dall'Assistente Sociale che effettua la valutazione e comunque (AGGIUNGERE) fino a un massimo di dodici mesi nell'anno, fatti salvi i motivi di esclusione previsti al successivo art. 9. Il contributo può essere ripetuto negli anni successivi.

2. La documentazione e/o la situazione dei cittadini richiedenti, dovrà essere verificata periodicamente a cura dell'unità operativa competente.

ART. 9 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

1. Non possono beneficiare del Reddito di Mantenimento le persone e i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda o durante il periodo di erogazione, si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- a. percepiscano un reddito pari o superiore al valore dell'importo complessivo del Reddito di Mantenimento;
- b. almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- c. i componenti abbiano la proprietà, possesso o disponibilità non occasionale di più auto;
- d. presenza di disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni ed altre attività finanziarie per un valore superiore a € 2.500,00;
- e. vi siano componenti titolari di attività lavorative autonome e d'impresa intraprese da più di sei mesi dalla data della domanda di contributo. Tale condizione non è motivo di esclusione dall'erogazione dell'intervento economico qualora i titolari di dette attività siano sottoposti a procedure fallimentari, limitatamente al periodo in cui tali procedure perdurano; comprovino una temporanea sospensione per gravi motivi di salute debitamente certificati e siano privi di idonea copertura assicurativa;
- f. presenza e verifica di un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata.

TITOLO III - CONTRIBUTI TEMPORANEI PERSONALIZZATI

ART. 10 - BENEFICIARI

1. È l'intervento economico previsto per i nuclei familiari in cui vi è almeno un potenziale percettore di reddito abile al lavoro che, a causa di una situazione temporanea e/o imprevista, si trovino privi di redditi da lavoro o con redditi insufficienti al soddisfacimento dei bisogni primari; l'intervento è collocato all'interno di un più ampio progetto di aiuto concordato e sottoscritto dai richiedenti, teso alla rimozione degli ostacoli che hanno prodotto la non autosufficienza economica e al raggiungimento dell'autonomia.
2. In particolare, ma non in modo esclusivo, si individuano le seguenti situazioni sociali:
 - a. Nuclei monoparentali con figli minori a carico, nel primo anno successivo all'evento di separazione legale, vedovanza, allontanamento dalla famiglia di origine a seguito di eventi gravi quali la carcerazione di uno dei genitori dei minori, in assenza di idoneo sostegno parentale;
 - b. Donne sole in stato di gravidanza in difficile situazione sociale e prive di idoneo sostegno parentale per i due mesi precedenti al parto e fino ai 12 mesi successivi alla nascita. Nel caso la gravidanza sia certificata come rischiosa per la salute della donna o del nascituro, il contributo economico potrà decorrere dall'accertamento di detto stato;
 - c. Giovani tra i 18 e i 21 anni d'età già in carico in età minore al servizio sociale dell'ASP, in presenza di un progetto di autonomia;
 - d. Persone con modalità di vita marginali, quali l'assenza di una dimora stabile, prive di sostegno parentale, ecc., in presenza di un progetto concordato volto al reinserimento sociale;
 - e. Nuclei familiari in cui l'unico percettore di reddito perda il lavoro per cause indipendenti dalla volontà e dal comportamento quali fallimento dell'azienda, mobilità, sopravvenuta grave malattia che ne determini il licenziamento;
 - f. Persone con programmi di recupero terapeutico certificato dai servizi competenti (Dipartimento di Salute Mentale e Dipartimento delle Dipendenze) e persone sottoposte a misure di detenzione domiciliare incompatibili con qualsiasi attività lavorativa.
 - g. Nuclei familiari composti da almeno un genitore convivente con figli di età rientrante nell'obbligo scolastico/formativo che effettivamente vi ottemperino e che, a causa di una temporanea situazione di inoccupazione, disoccupazione o sottoccupazione, abbiano redditi inferiori ai parametri previsti nel presente Titolo III. Il contributo non potrà essere erogato nel caso non sussistano concrete azioni da parte dei componenti adulti abili al lavoro volte al superamento del disagio economico quali la ricerca attiva di un lavoro anche attraverso l'adesione ai programmi delle agenzie preposte all'inserimento

lavorativo, frequenza di corsi professionali che offrano concrete prospettive di assunzione.

ART. 11 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il Reddito temporaneo personalizzato è costituito da una quota base pari all'importo mensile della pensione contributiva integrata al trattamento minimo erogata dall'INPS ai lavoratori dipendenti, nel 2012.
2. Possono beneficiare del contributo i nuclei il cui reddito non sia superiore alla somma della quota base del Reddito di moltiplicato per il parametro del nucleo di cui alla tab. 1 (art.7) (reddito di mantenimento).
3. Per determinare il reddito di mantenimento familiare e il contributo a favore di nuclei con più componenti si applica la scala di equivalenza contenuta nella tab.1 (art.7).
4. Il contributo massimo erogabile per ogni nucleo familiare è indicato nell'ultima riga della Tab. 2 (art. 7). Tale contributo non può mai essere superiore alla differenza fra il reddito del nucleo (di cui all'art. 4) e il reddito di mantenimento del nucleo (di cui al comma 2 del presente articolo) diviso per 12 mensilità.

ART. 12 - DURATA

1. I contributi temporanei personalizzati sono erogabili per un periodo massimo di 6 mesi non rinnovabili nell'anno. Sono fatti salvi i motivi di esclusione previsti.
2. In caso di mancata riscossione degli importi dovuti dal coniuge legalmente separato o divorziato, ovvero del mancato contributo del genitore che ha riconosciuto il figlio è possibile erogare i contributi previsti dal presente Titolo III, soltanto dopo che il genitore beneficiario abbia esperito tutti i tentativi previsti dalla legge per fruire di quanto dovuto, anche avvalendosi degli strumenti che lo Stato mette a disposizione dei cittadini meno abbienti quali l'assistenza legale gratuita.

ART. 13 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

1. Non possono beneficiare del Contributo temporaneo personalizzato le persone e i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda o durante il periodo di erogazione, si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. percepiscano un reddito pari o superiore al valore dell'importo complessivo del Contributo temporaneo personalizzato;
 - b. almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

- c. i componenti abbiano la proprietà, possesso o disponibilità non occasionale di più auto;
 - d. presenza di disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni ed altre attività finanziarie per un valore superiore a € 2.500,00;
 - e. vi siano componenti titolari di attività lavorative autonome e d'impresa intraprese da più di sei mesi dalla data della domanda di contributo. Tale condizione non è motivo di esclusione dall'erogazione dell'intervento economico qualora i titolari di dette attività siano sottoposti a procedure fallimentari, limitatamente al periodo in cui tali procedure perdurano; comprovino una temporanea sospensione per gravi motivi di salute debitamente certificati e siano privi di idonea copertura assicurativa;
 - f. rifiuto di eventuali offerte di lavoro anche a tempo determinato e di qualsiasi durata temporale; mancata ricerca attiva del lavoro attraverso l'iscrizione ad agenzie di lavoro temporaneo e l'offerta di disponibilità al lavoro presso il Centro per l'Impiego;
 - g. rifiuto, abbandono o frequenza discontinua di attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro ovvero di ogni altra attività proposta e finalizzata a facilitare e promuovere l'inserimento lavorativo;
 - h. presenza e verifica di un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata.
2. I motivi di esclusione di cui alle lettere f. e g. non operano nei confronti delle persone le cui condizioni di salute, opportunamente certificate, non consentano di adempiere agli impegni ivi previsti, per tutto il periodo certificato.

TITOLO IV - CONTRIBUTI PER IL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE

ART. 14 - BENEFICIARI

1. I contributi per il mantenimento dell'abitazione rappresentano una specifica misura destinata a fronteggiare i problemi connessi all'abitazione in presenza di una accertata condizione di svantaggio economico, il cui perdurare può determinare, tra l'altro, l'insorgere di situazioni di morosità con conseguente avvio dei percorsi giudiziari che determinano la perdita della casa.
2. A favore dei beneficiari del Reddito di Mantenimento, viste le condizioni sociali e familiari del nucleo, può essere erogato - anche continuativamente - un contributo per le spese di abitazione.
3. A favore dei beneficiari di Contributo temporaneo personalizzato e dei cittadini che non percepiscono alcun tipo di contributo e che si trovino in temporanea grave difficoltà nel pagamento del canone di affitto possono essere erogati contributi finalizzati ad evitare l'avvio di pratiche di sfratto. Possono beneficiare dei suddetti contributi le persone e i nuclei familiari il cui reddito, parametrato al numero di componenti, non sia superiore all'entità del Contributo temporaneo personalizzato.

ART. 15 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. I contributi per il mantenimento dell'abitazione e il pagamento delle utenze a favore dei beneficiari di Reddito di Mantenimento sono così determinati:
 - a. fino ad un importo massimo di € 175,00 mensili **importo ridotto della metà per gli assegnatari di alloggi ERAP o di Emergenza Sociale (AGGIUNGERE)** per il pagamento del canone di affitto, il cui contratto deve essere registrato ed intestato ad uno dei componenti la famiglia anagrafica. Per beneficiare di questo contributo, i nuclei familiari che ne hanno i requisiti devono aver presentato domanda di accesso al Fondo nazionale per il sostegno dell'affitto istituito dalla Legge n. 431/1998. In ogni caso il contributo potrà essere erogato per un periodo massimo di 6 mesi. Gli uffici dell'ASP sono tenuti ad informare ed orientare i nuclei familiari circa la possibilità di accesso al Fondo nazionale;
 - b. ai beneficiari di Reddito di mantenimento soli e privi di ascendenti e/o discendenti, che siano proprietari dell'abitazione, titolari di nuda proprietà o usufruttuari, può essere erogato un ulteriore contributo finalizzato al pagamento di documentate spese condominiali ed utenze domestiche fino ad un importo massimo di € 50,00 mensili; la suddetta quota relativa alle spese condominiali e alle utenze, può essere erogata - in aggiunta a quella per il canone d'affitto - ai beneficiari di Reddito di mantenimento che vivano in abitazione in locazione e siano privi di ascendenti e/o discendenti.

2. I contributi per il mantenimento dell'abitazione a favore dei beneficiari di Contributo temporaneo personalizzato e dei cittadini che non percepiscono alcun tipo di contributo e che si trovino in temporanea grave difficoltà nel pagamento del canone di affitto o delle utenze domestiche, stante la necessità della presenza degli stessi requisiti richiesti ai beneficiari del Reddito di mantenimento per accedere ai contributi, sono così determinati:

- a. L'entità del contributo è strettamente correlata alla spesa da sostenere e non potrà, in ogni caso, superare la quota annuale di € 1.050,00, rinnovabili per gli anni successivi. I contributi possono essere erogati in una o più soluzioni.
- b. Il contributo può essere erogato anche qualora il nucleo richiedente versi in stato di morosità nel pagamento del canone di locazione, abbia concordato per iscritto un piano di rientro delle morosità pregresse e, qualora la stipula ed il rispetto di tale piano non siano possibili, dimostri di versare l'intero importo del contributo per il pagamento delle morosità nei mesi successivi alla concessione del contributo. Se i beneficiari della quota dei suddetti contributi non hanno destinato le rispettive quote al pagamento delle spese di abitazione, le quote non potranno essere rinnovate per un numero di mesi pari a quelli dell'uso improprio.

3. I contributi per il mantenimento dell'abitazione possono essere erogati a favore di assegnatari di alloggi ERAP o di Emergenza Sociale solo nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abili al lavoro siano in condizione di disoccupazione documentata dai competenti CIOF (AGGIUNGI)

4. I contributi per il mantenimento dell'abitazione prevedono anche la possibilità di anticipare gli oneri del deposito cauzionale o caparra al richiedente che ha reperito un alloggio in locazione fino ad un massimo di 1.200 euro risultante da idonea documentazione. In questo caso, tenuto conto che il deposito cauzionale una volta finita la locazione viene incassata dall'affittuario, tale somma dovrà essere restituita dal richiedente all'ASP, previo impegno scritto, con versamenti mensili con decorrenza anche differita. Laddove il prestito per la caparra non venisse utilizzato per la finalità per la quale è stato erogato ovvero non venisse restituito secondo l'impegno scritto concordato in sede di erogazione, il beneficiario non potrà accedere ad ulteriori contributo fino a compensazione dell'importo percepito (AGGIUNGI)

Cittadini non in regola con la restituzione del deposito cauzionale o caparra non potranno accedere ad ulteriori contributi di cui al presente Titolo V per il mantenimento dell'abitazione.(ELIMINA)

5. Nel caso che l'utente percepisca sia un contributo periodico sia il contributo per il mantenimento dell'abitazione, uno dei due contributi va ridotto annualmente del 50%.

ART. 16 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

1. Non possono beneficiare del Contributo per il mantenimento dell'abitazione le persone e i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda o durante il periodo di erogazione, si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. percepiscano un reddito pari o superiore al valore dell'importo complessivo del Reddito di mantenimento o del Contributo temporaneo personalizzato;
 - b. almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
 - c. i componenti abbiano la proprietà, possesso o disponibilità non occasionale di più auto;
 - d. presenza di disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni ed altre attività finanziarie per un valore superiore a € 2.500,00;
 - e. vi siano componenti titolari di attività lavorative autonome e d'impresa intraprese da più di sei mesi dalla data della domanda di contributo. Tale condizione non è motivo di esclusione dall'erogazione dell'intervento economico qualora i titolari di dette attività siano sottoposti a procedure fallimentari, limitatamente al periodo in cui tali procedure perdurano; comprovino una temporanea sospensione per gravi motivi di salute debitamente certificati e siano privi di idonea copertura assicurativa;
 - f. rifiuto di eventuali offerte di lavoro anche a tempo determinato e di qualsiasi durata temporale; mancata ricerca attiva del lavoro attraverso l'iscrizione ad agenzie di lavoro temporaneo e l'offerta di disponibilità al lavoro presso il Centro per l'Impiego;
 - g. rifiuto, abbandono o frequenza discontinua di attività formative, tirocini, stage, cantieri di lavoro ovvero di ogni altra attività proposta e finalizzata a facilitare e promuovere l'inserimento lavorativo;
 - h. presenza e verifica di un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata.
2. I motivi di esclusione di cui alle lettere f. e g. non operano nei confronti delle persone le cui condizioni di salute, opportunamente certificate, non consentano di adempiere agli impegni ivi previsti, per tutto il periodo certificato.

TITOLO V - CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI

ART. 17 - BENEFICIARI

1. I Contributi finalizzati sono destinati ad integrare i redditi delle famiglie quando debbano affrontare situazioni che richiedono un eccezionale e/o straordinario onere economico. Tali contributi possono essere previsti ad integrazione o in sostituzione degli interventi illustrati ai Titoli II, III, IV e possono essere finalizzati a:

- a. spese di acquisto e riparazione di apparecchi ortodontici, ortottici ed ortopedici, cure ortodontiche, non previste dal Servizio Sanitario Nazionale, prioritariamente a favore di minori con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, disabili e persone con provvedimenti di tutela in carico al servizio sociale ed il cui nucleo familiare abbia redditi pari o inferiori a quelli previsti per beneficiare del Reddito di mantenimento;
- b. Spese di registrazione del contratto di locazione (ad esclusione del deposito cauzionale) a favore di nuclei titolari di Reddito di mantenimento o Contributi temporanei personalizzati privi di sistemazione abitativa adeguata e spese per la stipula dei contratti per la fornitura delle utenze domestiche indispensabili;
- c. Spese per trasloco;
- d. Spese relative all'accudimento dei figli minori fino ai 12 anni d'età (comprese rette di frequenza dei servizi per la prima infanzia, di centri sportivi e di centri educativi), quando sostenere tale onere consente ai genitori di mantenere/intraprendere un'attività lavorativa e non sia stato possibile accedere ad altri servizi del territorio;
- e. Spese dovute a particolare alimentazione, prescritta dal medico di famiglia o medico specialista del SSN;
- f. Spese per l'acquisto di farmaci generici, su prescrizione medica, qualora non già coperti dal SSN;
- g. Spese per trasporti essenziali;
- h. Spese per reperimento di un nuovo alloggio, in caso di sfratto;
- i. Spese per utenze al fine di evitare l'interruzione nella fornitura dei servizi essenziali (luce, gas, acqua, riscaldamento);
- j. Spese per rientro definitivo al paese d'origine. Tale tipologia di contributo può essere erogata quando non garantita dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Laddove i beneficiari rientrino in Italia entro un anno dall'erogazione del contributo non potranno beneficiare di altre forme di erogazioni economiche fino alla compensazione del contributo percepito.(AGGIUNGI)
- k. Spese per iscrizione attività sportiva. Su richiesta delle società sportive e su progetto dell'assistente sociale è possibile contribuire al pagamento direttamente alla società sportiva della quota di iscrizione ed eventuale costo di attrezzature, fino ad un massimo di € 250.00 annui.(AGGIUNGI)

- l. Pagamento delle spese funerarie fino ad un massimo di € 800,00 su presentazione di preventivo e successive fatture. Laddove il defunto ed i suoi parenti (figli, genitori, coniugi, fratelli e sorelle) abbiano un ISEE in corso di validità di importo pari o inferiore a 3500 € verificato che i familiari abbiano proceduto alla richiesta di inumazione al comune di residenza.(AGGIUNGI)
- m. Pagamento delle spese per alloggio in struttura di accoglienza/casa rifugio per donne vittime di violenza, residenti nei comuni dell'ASP Ambito 9 per un massimo di sei giorni o del tempo strettamente necessario a reperire altra sistemazione, per le donne che non abbiano denunciato il maltrattante. Nel caso di denuncia di maltrattamento, le spese di permanenza nella struttura di accoglienza/casa rifugio possono essere sostenute fino ad un massimo di sei mesi. Resta ferma la possibilità di accedere ai contributi indicati nel presente regolamento, per le donne vittime di violenza che non abbiano sporto denuncia alle forze dell'ordine ma che rientrino nei parametri di reddito di cui all'art 2. E per coloro le quali siano in fase di sgancio dalla struttura di accoglienza, dopo aver terminato il percorso di protezione.(AGGIUNGI)

ART. 18 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Gli importi complessivi massimi erogabili annualmente sono così definiti:
- per i contributi di cui all'art. 17, lettera a. fino a un massimale di € 700,00 per ogni minore;
 - per i contributi di cui all'art. 17, lettera b. fino a un massimale di € 700,00 per ogni persona/nucleo familiare;
 - per i contributi di cui all'art. 17, lettera c. fino a un massimale di € 700,00 per nucleo familiare;
 - per i contributi di cui all'art. 17, lettera d. fino a un massimale di € 700,00 per ogni minore;
 - per i contributi di cui all'art. 17 lettere e. e f. fino a un massimale di € 420,00;
 - per i contributi di cui all'art. 17, lettera g. fino a un massimale di € 280,00 per nucleo familiare;
 - per i contributi di cui all'art. 17, lettera h. fino a un massimale di € 700,00 per nucleo familiare;
 - per i contributi di cui all'art. 17, lettera i. fino a un massimale di € 500,00 per nucleo familiare;
 - per i contributi di cui all'art. 17, lettera j. fino a un massimale di € 700,00 per nucleo familiare. **Non sono autorizzabili ulteriori interventi entro 12 mesi dall'erogazione del presente contributo. (ELIMINARE)**
1. Per determinare l'ammissione ai contributi descritti all'art. 17 lettere a., b., c., d., e., f., g., h., i. e j. si determina il reddito annuo del nucleo familiare, così come definito nel presente regolamento. Possono beneficiare del contributo i nuclei il cui reddito non sia superiore alla somma della quota base del Reddito di moltiplicato per il parametro del nucleo così come indicato all'art.7.

2. Il contributo erogabile è pari alla differenza fino al costo documentato del bene o del servizio da acquistare ed entro i limiti stabiliti nel precedente comma 2 del presente articolo. I beneficiari devono documentare in modo tempestivo i pagamenti effettuati.
3. Gli importi dei contributi possono consistere in un'unica erogazione o in erogazioni periodiche.

ART. 19 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

1. Non possono beneficiare dei Contributi una tantum finalizzati ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda o durante il periodo di erogazione, si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
 - b. i componenti abbiano la proprietà, possesso o disponibilità non occasionale di più auto;
 - c. presenza di disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni ed altre attività finanziarie per un valore superiore a € 2.500,00;
 - d. vi siano componenti titolari di attività lavorative autonome e d'impresa intraprese da più di sei mesi dalla data della domanda di contributo. Tale condizione non è motivo di esclusione dall'erogazione dell'intervento economico qualora i titolari di dette attività siano sottoposti a procedure fallimentari, limitatamente al periodo in cui tali procedure perdurano; comprovino una temporanea sospensione per gravi motivi di salute debitamente certificati e siano privi di idonea copertura assicurativa;
 - e. rifiuto di eventuali offerte di lavoro anche a tempo determinato e di qualsiasi durata temporale; mancata ricerca attiva del lavoro attraverso l'iscrizione ad agenzie di lavoro temporaneo e l'offerta di disponibilità al lavoro presso il Centro per l'Impiego;
 - f. rifiuto, abbandono o frequenza discontinua di attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro ovvero di ogni altra attività proposta e finalizzata a facilitare e promuovere l'inserimento lavorativo;
 - g. presenza e verifica di un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata.
2. I motivi di esclusione di cui alle lettere e. e f. non operano nei confronti delle persone le cui condizioni di salute, opportunamente certificate, non consentano di adempiere agli impegni ivi previsti, per tutto il periodo certificato.

TITOLO VI - PROCEDURE PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

ART. 20 - PROCEDURE DI EROGAZIONE, VERIFICHE E CONTROLLI

1. La richiesta di sostegno economico è presentata dal cittadino al servizio sociale competente per territorio, in base al luogo di residenza anagrafica del nucleo.
2. Il cittadino richiedente è tenuto a compilare in tutte le sue parti e a sottoscrivere la domanda. La richiesta dovrà essere supportata da documentazione comprovante la richiesta e non autocertificabile (documentazione sanitaria, bollette relative ad utenze/affitto, documenti che attestino l'avvio di procedimenti di sfratto o di interruzione di servizi essenziali, ecc.). Al cittadino, all'atto della presentazione dell'istanza, sarà richiesta la documentazione finalizzata a rilevare il reddito e un'autocertificazione finalizzata a rilevare il patrimonio familiare nonché la presenza di sostegni e benefici erogati da altri soggetti pubblici o del privato sociale. I cittadini avranno altresì l'obbligo di comunicare le variazioni che interverranno nel periodo di erogazione degli interventi previsti dal presente Regolamento. Gli Uffici dell'ASP sono tenuti a verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati anche attraverso contatti diretti con gli uffici di altri Enti, l'eventuale consultazione di banche dati e l'effettuazione di visita domiciliare.
3. Le richieste contenenti dichiarazioni mendaci da parte dei richiedenti sono annullate ed inviate alle autorità competenti nei casi previsti dalla legge vigente.
4. I servizi sociali territoriali predispongono la proposta di contributo contenente tutti gli elementi utili alla definizione della pratica e dell'entità del contributo; per le tipologie che lo prevedono la proposta dovrà essere supportata dal contratto/progetto assistenziale concordato con il beneficiario. La denominazione del contributo non è indicativa del suo utilizzo fatto salvo i contributi economici finalizzati.
5. Le proposte vengono validate o sono oggetto di diniego, vengono predisposti gli atti amministrativi finalizzati all'erogazione dei contributi e le comunicazioni ai cittadini richiedenti. Il pagamento dei contributi avviene con cadenza mensile.
6. L'istruttoria, di norma, ha la durata massima di 30 giorni lavorativi dalla data di consegna della domanda, completa di tutta l'eventuale documentazione richiesta, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in tema di autocertificazione e di semplificazione amministrativa. Entro tale periodo al cittadino richiedente sarà inviata comunicazione scritta in merito all'esito della richiesta.
7. Il richiedente deve comunicare al servizio sociale - entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza - ogni variazione relativa alla composizione del proprio nucleo familiare, alle condizioni reddituali e patrimoniali dichiarate all'atto della domanda di contributo, nonché ogni altro elemento suscettibile di modificare la propria condizione di beneficiario.

8. La concessione dei contributi è subordinata alla sottoscrizione da parte del richiedente del consenso all'accesso da parte degli Uffici ASP alle informazioni relative alle condizioni reddituali e patrimoniali.

9. Il richiedente deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza del fatto che l'ASP può attivare gli opportuni controlli per l'accertamento della congruità e della veridicità delle dichiarazioni rese.

10. I contributi decorrono dal mese in cui ha termine l'istruttoria, nella quale è inclusa l'approvazione della richiesta.

11. Periodicamente l'ASP procederà, come previsto dalla normativa cogente, alla verifica delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata dai beneficiari di interventi di sostegno al reddito.

ART. 21 - EROGAZIONE D'URGENZA ED ANTICIPAZIONI DI CONTRIBUTI

1. In presenza di gravi e comprovate ragioni d'urgenza, ai cittadini richiedenti interventi di sostegno al reddito può essere erogata una somma a titolo di anticipazione in attesa del completamento dell'istruttoria.

ART. 22 - DISCIPLINA DEI BUONI LAVORO

1. La presente disciplina è diretta ad individuare le procedura per l'applicazione dei buoni lavoro di cui all'art. 70 D.lgs. 276/2003 da annoverare tra gli strumenti di assistenza economica

2. Il richiedente l'assistenza economica è preso in carico dall'assistente sociale di competenza che ne valuta i requisiti di accesso secondo la presente normativa.

3. L'assistente sociale che segue la richiesta di accesso al contributo economico effettua una valutazione complessiva della situazione socio familiare del soggetto quantificando il contributo economico cui avrà diritto. L'erogazione del buono lavoro è la forma prioritaria di assistenza economica fatta salva la possibilità di erogare l'assegno economico per tutti coloro che non hanno adeguata capacità lavorativa sia in via definitiva che temporaneamente.

4. La valutazione dell'Assistente sociale a questo punto dovrà prioritariamente stabilire se sia possibile applicare il regime dei buoni lavoro in presenza di soggetti in età lavorativa compresa tra i 16 e i 67 anni e abili al lavoro, o se in alternativa si debba procedere alla corresponsione del voucher alimentare o del contributo economico sotto forma di assegno monetario. Riguardo i soggetti abili al lavoro saranno comunque esclusi dall'applicazione del regime dei buoni lavoro, coloro che risulteranno avere una percentuale di invalidità superiore al 33%, fermo restando che in tale ipotesi ove sussistano per gli stessi i requisiti previsti dal presente regolamento saranno beneficiari dell'assegno monetario.

5. Se al soggetto richiedente viene riconosciuto il contributo economico erogabile sotto forma di buoni lavoro (voucher lavoro), il medesimo è avviato a svolgere la

prestazione lavorativa, individuata di volta in volta dal Servizio nell'ambito di quanto previsto dall'art. 70 del D.lgs. 276/2003. Una Volta individuata la prestazione lavorativa sarà data tempestiva comunicazione al Comune del soggetto prestatore, della prestazione che dovrà svolgere, del luogo e della durata. Il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, poiché è escluso reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi.

6. Il soggetto beneficiario dell'intervento sotto forma di buoni lavoro, ove decida di rifiutare di svolgere la prestazione occasionale di tipo accessorio rinuncia automaticamente al contributo economico.

7. In presenza di certificazioni mediche rilasciate da strutture del servizio sanitario pubblico o da medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, che attestano lo stato di disabilità o di inabilità al lavoro del soggetto richiedente ovvero stati patologici in atto che rendano il lavoratore temporaneamente inabile al lavoro l'assistenza economica indigenti, verrà erogato il voucher alimentare o l'assegno monetario.

8. Gli importi monetari dei buoni lavoro erogabili per prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio dovranno avere un valore lordo mensile multiplo di 10 euro.

9. Nel definire le ore di lavoro, che devono essere rese dal richiedente, per lo svolgimento della prestazione occasionale accessoria si dovrà tener conto del fatto che ad ogni ora di lavoro viene riconosciuto un valore monetario di 10,00 € e che quindi a fronte di una prestazione lavorativa occasionale accessoria minima di 4 ore verrà corrisposto un buono lavoro del valore di 40 €. Nel calcolare gli importi erogabili tramite buoni lavoro saranno rispettati i limiti massimi dei compensi erogabili, a fronte dello svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessoria, così come previsti dall'art. 70 del D.lgs. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni

10. L'assistente Sociale comunica al soggetto che dovrà svolgere la prestazione occasionale accessoria il/i giorno/i e il/i luogo/luoghi dove la medesima dovrà essere resa nonché la tipologia di lavoro da eseguire e le ore di lavoro che daranno luogo alla corresponsione dei Buoni lavoro. Verrà indicata altresì la persona di riferimento cui il lavoratore dovrà presentarsi nel luogo indicato per la prestazione, per l'espletamento dell'attività.

11. A tale riguardo, l'Unità operativa competente dovrà preventivamente dotarsi di un elenco di luoghi di lavoro compatibili con la normativa sopra indicata e di referenti ove verrà svolta la prestazione occasionale di tipo accessoria, disponibili a collaborare sia nell'individuazione delle attività da svolgere sia nel seguire il corretto svolgimento della prestazione.

12. L'Assistente sociale farà sottoscrivere al richiedente l'accettazione della prestazione occasionale di tipo accessorio ex art. 70 D.lgs. 276/2003 da svolgere in cambio dei buoni lavoro "voucher" recante: la descrizione della prestazione; il luogo della prestazione ed il referente vigilante; la durata oraria e il correlato compenso a mezzo "voucher".

13. L'assistente Sociale dovrà comunicare via fax all'INAIL prima dell'inizio della prestazione, i dati relativi al luogo/luoghi ed al periodo/i della prestazione ed i dati anagrafici del Comune e del prestatore, anche in caso di variazione del periodo di lavoro (cessazione o modifica del periodo).
14. L'unità operativa competente provvederà periodicamente ad acquistare presso le sedi INPS i buoni lavoro nelle pezzature necessarie.
15. Al termine della prestazione lavorativa il referente del servizio presso cui è stata svolta l'attività lavorativa, invia all'Unità operativa competente comunicazione a mezzo fax attestante il regolare svolgimento della prestazione occasionale accessoria con il numero effettivo di ore impiegate nell'esecuzione del lavoro.
16. Il richiedente dopo aver svolto il lavoro ritira presso l'Ufficio indicato i buoni lavoro che debitamente sottoscritti, potranno essere riscossi presso gli uffici postali.
17. Il regime dei Buoni lavoro "voucher" ha carattere sperimentale. Al termine di detta fase coincidente con un anno dall'applicazione del sistema dei buoni lavoro, potrà essere rivisitato, aggiornato e modificato.
18. A mezzo Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ASP viene annualmente fissato il valore orario del buono lavoro di cui al presente articolo. (ELIMINARE)

ART. 22 - DISCIPLINA DEI VOUCHER (LA PAROLA VOUCHER VA RINOMINATA IN "BUONI" SU TUTTO L'ART) ALIMENTARI

1. Il "Voucher alimentare" è un titolo per mezzo del quale è possibile acquistare beni alimentari erogati da parte di soggetti allo scopo accreditati.
2. In subordine al Buono lavoro(ELIMINARE), il voucher alimentare, di norma e fatte salve situazioni particolari, è da preferire all'assegno economico in tutti i casi di Reddito di mantenimento e di Contributi temporanei personalizzati.
3. Il valore dei voucher alimentari sono stabiliti con le modalità di calcolo previste al titolo II e III del presente regolamento.
4. L'assistente sociale che prende in carico la richiesta di accesso al contributo economico di un cittadino ne valuta i requisiti di accesso ed effettua una valutazione complessiva della situazione socio familiare del soggetto quantificando il contributo economico erogabile. Se al soggetto richiedente viene riconosciuto il contributo economico erogabile sotto forma di voucher alimentare, al medesimo viene consegnato uno o più voucher alimentari previa ricevuta e viene altresì informato delle modalità di acquisto dei beni alimentari e dei soggetti accreditati per la consegna degli stessi beni alimentari a cui dovranno rivolgersi.
5. Il soggetto beneficiario dell'intervento sotto forma di voucher alimentare, ove decida di rifiutare il voucher rinuncia automaticamente al contributo economico.
6. I soggetti accreditati ammessi alla fornitura delle prestazioni sottoscriveranno con l'ASP, tramite i loro legali rappresentanti, un "Contratto di collaborazione" per la

fornitura delle prestazioni a mezzo voucher nel quale saranno definiti i compiti, gli impegni e gli obblighi reciproci per il rispetto degli accordi pattuiti.

7. Con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ASP potranno essere previsti voucher relativi ad altri beni e prestazioni regolati comunque dal presente regolamento e con specifico riferimento al presente articolo. (ELIMINARE)

ART. 24 - RICORSI

1. I cittadini la cui domanda di sostegno al reddito non è stata accolta ovvero è stato sospeso o ridotto il contributo in erogazione possono, entro trenta giorni dalla comunicazione di diniego, sospensione o riduzione, opporre reclamo scritto al Direttore dell'ASP. Il servizio sociale è tenuto da informare il cittadino richiedente sulle modalità per presentare ricorso avverso le decisioni stabilite.

2. Il Direttore, esaminata la documentazione e del caso sentiti gli interessati, decide entro trenta giorni dalla data del ricevimento del ricorso in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento.

ART. 25 - AGGIORNAMENTO DEI VALORI CONTENUTI NEL REGOLAMENTO

1. I valori economici riportati nel presente regolamento possono essere modificati con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione sulla base delle disponibilità finanziarie dell'ASP.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 26 - NORME TRANSITORIE DI ATTUAZIONE

1. Tutti i contributi di assistenza economica in corso di erogazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento proseguono fino alla data di scadenza secondo i criteri che li hanno generati. Se rinnovati, essi saranno considerati nuovi interventi dal momento del rinnovo.
2. Le proposte relative ai Contributi temporanei personalizzati, ai Contributi per il mantenimento dell'abitazione e ai Contributi una tantum finalizzati tengono conto, per quanto riguarda durata ed importo, dei contributi già precedentemente erogati per le stesse finalità.

ART. 27 - RISPETTO DELLE NORME

1. Tutti gli operatori dell'ASP sono tenuti al rispetto delle presenti norme. Gli operatori dell'ASP che lavorano all'interno di comuni soci ma che non hanno trasferito all'ASP l'attività di assistenza agli indigenti dovranno comunque applicare la presente normativa concludendo il loro lavoro con una proposta al comune.
2. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti normative, allo Statuto e agli altri regolamenti dell'ASP.

ART. 28 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge n. 241/90 e s.m.i., viene pubblicata nel sito web dell'ASP e sarà comunque tenuta a disposizione del pubblico presso le sedi ASP perché se ne possa prendere visione in ogni momento.

ART. 29 - ENTRATA IN VIGORE E APPLICABILITÀ

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° aprile 2013.

APPENDICE

Nota 1 - Redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche

Art. 6 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Classificazione dei redditi (G.U. 31.12.1986, n. 302)

- I singoli redditi sono classificabili nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi di impresa; f) redditi diversi (2/c).
- I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli di cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati (2/d).
- I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonti provengano e quale sia il Soggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.

I redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche comprendono:

- Pensioni erogate dal ministero del Tesoro;
- Pensioni ed assegni erogati dall'INPS;
- Altre pensioni ed integrazioni;
- Pensioni erogate da Stati esteri;
- Redditi da lavoro dipendente;
- Redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente;
- Compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, ecc.;
- Somme percepite a titolo di borsa di studio e di assegno di studio;
- Premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;
- Somme percepite dall'INPS a titolo di integrazione salariale, di indennità di disoccupazione, di indennità di malattia o maternità, di indennità post sanatoriale;
- Assegni periodici percepiti dal coniuge in conseguenza di separazione legale, di divorzio o di annullamento di matrimonio;
- Redditi da lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, ossia di qualsiasi attività lavorativa non commerciale né agricola, svolta senza vincoli di subordinazione;
- Altri redditi da lavoro autonomo senza vincoli di subordinazione, quali le collaborazioni coordinate e continuative od occasionali;
- Redditi da partecipazione a società di persone e assimilate, in associazione fra artisti e professionisti, in imprese familiari e in aziende gestite in comunione da coniuge;
- Redditi da capitale (dividendi e utili di azioni, altri redditi da capitale);
- Redditi dei terreni. Si ricorda che la titolarità dei diritti sui terreni è di per se motivo di esclusione dai contributi;
- Redditi dei fabbricati, con esclusione di quello derivante dalla proprietà, nuda proprietà, uso, usufrutto dell'abitazione principale, con le specificazioni di cui all'art. 7 lettera b e all'art. 11 lettera d. La titolarità di diritti relativa ad immobili diversi costituisce motivo di esclusione dai contributi.